

REATI DOGANALI : NON SOLO CONTRABBANDO

FATTISPECIE PENALI NEL DIRITTO DOGANALE E DELLE ACCISE

QUADRO NORMATIVO

- **Artt. 282 e ss. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43** contemplano i delitti di contrabbando e la disciplina comune in termini di tentativo, recidiva, abitualità e professionalità nel contrabbando
- **Artt. 25 e 216 Capo I Titolo VII del Testo Unico D.P.R. 43/1973:**
 - 1) il rifiuto, l'inattendibilità della dimostrazione circa la legittima provenienza di merci estere, soggette a diritti di confine.
 - 2) importazione ed esportazione temporanea di veicoli ad uso privato.

Bene giuridico protetto: diritto dello Stato alla tempestiva ed integrale percezione dei **diritti di confine** (i quali ai sensi dell'art. 34 T.U. includono i dazi all'importazione e all'esportazione; i prelievi ed altre imposizioni alle importazioni o alle esportazioni previsti da regolamenti comunitari; i diritti di monopolio, le sovrainposte di confine ed altre imposte in favore dello Stato).

LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

- **Primato del diritto Europeo rispetto alla legislazione nazionale**, (principio applicabile anche nel settore penale).
- **Il presupposto dell'obbligazione tributaria con riferimento ai diritti di confine art. 36 D.P.R. 23.01.1973 N. 43** → È costituito, relativamente alle merci estere, dalla destinazione al consumo entro il territorio doganale e, per quelle nazionali e nazionalizzate, dalla destinazione al consumo fuori il medesimo territorio.
L'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione per l'esportazione dal funzionario deputato all'accettazione della stessa. Per le merci sottratte indebitamente ai vincoli doganali, il tributo sorge nel momento in cui il fatto si è verificato o quando lo stesso è stato accertato.
- **Depenalizzazione** → dibattito sorto intorno all'applicabilità dell'art. 39, primo comma, **L. 24.11.1981 n. 689**, in materia di depenalizzazione delle violazioni finanziarie.
Conflitto risolto da **Cass. SS.UU. n. 7930 del 29.04.93** → NO DEPENALIZZAZIONE, in tutti i casi in cui l'illecito sia punito con pena detentiva.

NOZIONE DI REATO

Affinchè un comportamento possa essere ritenuto
illecito e integrare fattispecie di reato occorre
che sia contrario alle norme dell'Ordinamento
Giuridico.

REQUISITI PER LA SUSSISTENZA DI UN REATO

- Comportamento volontario del soggetto attivo
- Sussistenza dell'elemento psicologico (dolo o colpa)
- Nesso di causalità

Con riguardo al comportamento del soggetto attivo si distinguono:

- **Reati commissivi:** l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente.
- **Reati omissivi:** il danno si realizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente.

 **ART. 40 C.P.:** *“non impedire un evento, che si aveva l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”.*

REATI OMISSIVI:

- **PROPRI:** mancato compimento dell'azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale.
- **IMPROPRI:** detti, anche, commissivi mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l'obbligo di impedire.
- **COMUNI:** possono essere commessi da qualunque soggetto
- **PROPRI:** si riferiscono a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la P.A.)

REATI COMMISSIVI

E' possibile distinguere:

- **Reati comuni:** possono essere commessi da chiunque
- **Reati propri o tipici:** può essere commesso, unicamente, da colui il quale riveste una determinata qualifica o possiede un requisito necessario per la commissione dell'illecito (ad. es., la concussione può essere commessa soltanto da un pubblico ufficiale).

A seconda del momento **consumativo** del reato esso può essere:

- **Istantaneo:** quando l'azione con la quale si viola la norma si compie in un solo momento;
- **Permanente:** quando l'atto lesivo e la sua consumazione si protrae nel tempo.

CON RIGUARDO AL BENE TUTELATO

- **REATO DI DANNO:** è necessario che il bene sia stato distrutto e/o danneggiato.
- **REATO DI PERICOLO:** per la sussistenza del reato basta solo che il bene sia stato solo minacciato

CON RIGUARDO ALLA PENA PREVISTA:

- **DELITTI:** reati puniti con ergastolo, reclusione e multa
- **CONTRAVVENZIONI:** reati puniti con pene dell'arresto o dell'ammenda.

L'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA FATTISPECIE PENALE

Il reato di contrabbando è commesso da chi con **DOLO**, **sottrae (o tenta di sottrarre**, vista la disposizione di cui all'art. 293 T.U.L.D.) **merci estere** al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti di confine, o ad essi equiparati a fini sanzionatori.



T.U.L.D.

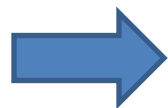


Si applica nei casi di sottrazione di merci estere al pagamento dei dazi doganali e dei prelievi agricoli.

SENTENZA N. 66/6741 DEL 2006:



Sussiste il delitto di evasione IVA all'importazione, in tutti i casi in cui dal fatto sia derivato il mancato pagamento di detto tributo.



Arresti giurisprudenziali hanno riconosciuto la non configurabilità del delitto di contrabbando, ma uno specifico reato IVA la cui disciplina è la stessa del contrabbando doganale.

TIPOLOGIA DI DOLO RICHIESTO

- Il dolo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto (o della violazione amministrativa) è quello **GENERICO**.



LA SUSSISTENZA DEL DOLO VA FORNITA:

- ✓ **Nel caso di rilevanza penale:** dal P.M. nel corso del dibattimento o, qualora l'autore del reato decida di avvalersi di uno dei riti sostitutivi del dibattimento, in sede di udienza preliminare.
- ✓ **In caso di rilevanza amministrativa:** dall'Ufficio delle Dogane, in sede di redazione dell'atto di contestazione

L'oggetto della prova deve essere la presenza del dolo
al momento in cui è stata compiuta l'azione o
l'omissione costituente elemento materiale del
delitto o della violazione

IPOTESI DI CONCORSO

- Nel caso di merci soggette ai diritti di confine e alle accise, il contrabbando concorre:
 1. **Per gli olii minerali** (gas metano), con quello di cui all'art. 40, comma 1, lett. b, D.lgs n. 504/1995 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali).
 2. **Per l'alcool o le bevande alcoliche**, con quello di cui all'art. 42, comma 1, lett. a, D.lgs. n. 504/1995 (associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche).

ART. 25 T.U.L.D.

‘Per accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, che sono trasportate o si trovano depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, puo' procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte di contrabbando nel territorio doganale. Il detentore delle merci indicate nel comma precedente deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, e' ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso’.

ART. 25 T.U.L.D.

Prevede l'inversione dell'onere della prova all'interno della
zona di vigilanza terrestre



IL DETENTORE DELLE MERCI DOVRA' DIMOSTRARE:

- ✓ La legittima provenienza delle merci
- ✓ La loro rinvenienza da altro reato, ma che, comunque, non ne abbia comportato la sottrazione al pagamento dei diritti di confine.

NEL CASO IN CUI NON VENGA FORNITA PROVA



L'ordinamento pone una *presumptio iuris et de iure*:



- Le merci vengono considerate come sottratte al pagamento dei diritti di confine (contrabbando).
- Il detentore viene considerato **sempre** in dolo.

IMP: la disposizione pone dubbi in relazione alla sua “**tenuta**” costituzionale, in considerazione di una **inversione del principio di innocenza fino a prova contraria**.

IL CONTRABBANDO

(Aspetti di natura teorica/pratica)

- Natura **istantanea** o **permanente** dei delitti di contrabbando?

Dibattito che rileva al fine del decorso della prescrizione, della sussistenza della flagranza di reato, della configurabilità del concorso di persone.

Reato istantaneo: illeciti la cui offesa al bene giuridico viene ad esistenza e si esaurisce nel momento in cui l'agente realizza il fatto tipico.

Reato permanente: illeciti in cui l'offesa perdura, come effetto della condotta volontaria del reo.

- L'analisi delle fattispecie incriminatrici sembra deporre a favore della tesi della natura istantanea

- Natura **unitaria** o **pluralistica** del contrabbando (cioè se lo stesso si articola in un unico reato, o, alternativamente, in una serie di fattispecie incriminatrici aventi carattere autonomo, accomunato da un medesimo *nomen juris*)?

Sembra preferibile la tesi unitaria dell'illecito.

Dall'analisi dello stesso art. 292 T.U. emerge una nozione generica di contrabbando accompagnata da singole fattispecie tipizzate tese all'evasione d'imposta

TIPOLOGIE DI CONTRABBANDO

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
- Contrabbando nelle zone extradoganali
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Contrabbando nell'importazione o nell'esportazione temporanea

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCİ ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI

• **Profili generali: Art. 282 Testo Unico** stabilisce che “è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: **a)** introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16; **b)** scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; **c)** è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; **d)** asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90; **e)** porta fuori dal territorio doganale , nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; **f)** detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell’articolo 25 per il delitto di contrabbando”.

• **Elemento oggettivo** → reato comune → CHIUNQUE

• **Elemento soggettivo: dolo generico**, tranne per l’ipotesi prevista dalla lett. c), per la quale è prevista la sussistenza del **dolo specifico**.

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE

• **Profili generali: Art. 283 Testo Unico:** *“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.*

• **Elemento oggettivo** → reato proprio → per i primi due profili autori solo i capitani dei battelli, per la terza ipotesi è reato comune.

• **Elemento soggettivo: dolo generico**, salvo per l'ultima condotta, per la quale è richiesto il **dolo specifico** (intento di sottrarre le merci alla visita doganale).

• **È reato di pericolo** nella seconda condotta, non essendo necessaria la sottrazione effettiva della merce al pagamento dei diritti di confine.

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI

• **Profili generali: Art. 284 Testo Unico:** *“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: **a)** che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; **b)** che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; **c)** che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto; **d)** che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; **e)** che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; **f)** che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.*

• **Elemento oggettivo:** reato proprio nella prima fattispecie “ Capitano”, mentre per il secondo comma diventa reato comune “ Chiunque”.

• **Elemento soggettivo: dolo generico**, tranne per l'ultima condotta per la quale è previsto il **dolo specifico** (fine di sottrarre le merci alla visita doganale)

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCİ PER VIA AEREA

• **Profili generali: Art. 285 Testo Unico:** *“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: **a)** che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo e' prescritto; **b)** che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; **c)** che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; **d)** che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.*

• **Elemento oggettivo:** le prime 4 ipotesi tipizzano un reato proprio “comandante di aereomobile”, l'ultimo comma è reato comune “Chiunque”.

• **Elemento soggettivo: dolo generico**, tranne che per l'ultima condotta per la quale è richiesto il **dolo specifico** (fine di sottrarre le merci alla visita doganale).

CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRADOGANALI

• **Profili generali:** **Art. 286 Testo Unico:** *“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.*

• **Elemento oggettivo:** reato comune —→ “chiunque”.

Tuttavia, ove costituito un deposito in misura superiore a quella consentita, l'agente potrà essere solo il titolare del deposito e sarà una ipotesi di reato proprio.

• **Elemento soggettivo:** dolo generico

CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI

- **Profili generali: Art. 287 Testo Unico:** *“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.*
- **Elemento oggettivo:** reato comune → “chiunque”.
- **Elemento soggettivo:** dolo generico

CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI

• **Profili generali: Art. 288 Testo Unico:** *“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”*. Questa norma va letta in combinato disposto con l'art. 149, co 1, Testo Unico, ai sensi del quale le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana o in locali di proprietà privata gestiti in base ad autorizzazione dell'autorità doganale.

• **Elemento oggettivo:** reato proprio ———> può essere commesso **solo** dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata.

Duplici condotte: **1)** detenzione nei magazzini doganali di proprietà privata di merci per le quali non vi è stata la dichiarazione d'introduzione; **2)** detenzione di merci che non risultano assunte in carico negli appositi registri di deposito.

• **Elemento soggettivo: dolo generico**, anche quando il fine, concretamente perseguito dall'agente, non sia correlato con l'evasione dei diritti di confine.

CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE

• **Profili generali: Art. 289 Testo Unico:** *“E’ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.*

• **Elemento oggettivo:** reato comune —> “chiunque” (Soggetto attivo del reato)

Condotta: Introduzione nel territorio dello Stato di merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate, spedite in **cabotaggio** (art. 222, co 1, T.U.: *spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato*) o in **circolazione** (art. 222, co 2, T.U.: *spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da in luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale*).

• **Elemento soggettivo: dolo generico** —> coscienza e volontà di introdurre nello Stato merci.

CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI

• **Profili generali: Art. 290 Testo Unico:** *“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.*

• **Elemento oggettivo:** reato comune → “chiunque” può essere soggetto agente.

Condotta: L'esportazione di merci nazionali e la richiesta di restituzione dei diritti di confine pagati al momento dell'importazione della merce prodotta. E' necessario l'impiego di mezzi fraudolenti, per la cui sussistenza si ritiene sufficiente la presentazione di una dichiarazione doganale mendace, in cui venga attestato falsamente il pagamento del prezzo di diritti doganali

• **Elemento soggettivo: dolo specifico** → fine di ottenere un indebito rimborso dei diritti pagati per l'importazione di materie prime, anche se non è richiesta l'effettiva restituzione di tale somme al perfezionamento del delitto.

CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE O NELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA

• **Profili generali: Art. 291 Testo Unico:** *“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.*

• **Elemento oggettivo:** reato comune → “chiunque” abbia una disponibilità di fatto delle merci, senza ulteriore qualifica specifica.

• **Elemento soggettivo: dolo specifico** → La disposizione ha carattere commissivo, a forma vincolata, ed è pertanto necessario sottoporre le merci a manipolazioni artificiose o utilizzare altri mezzi fraudolenti finalizzati alla sottrazione delle merci stesse al pagamento dei diritti di confine.

IMP: dal punto di vista probatorio, la mera manipolazione delle merci non può essere considerato indice presuntivo della volontà del soggetto agente di evadere i diritti di confine dovuti.

IL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI

• **Profili generali: Art. 291-bis Testo Unico:** *“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore ad euro 516”.

• **Elemento oggettivo:** reato comune —→ “chiunque”.

Due fattispecie incriminatrici a condotta plurima: una avente carattere base prevista dal comma 1, ed una attenuata, disciplinata dal comma 2 e caratterizzata da una stessa struttura, ma da un elemento specializzante, rappresentato dal quantitativo di tabacco contrabbandato non superiore a dieci chilogrammi.

Le condotte punibili spaziano dal contrabbando in senso stretto, a quelle di trasporto, vendita o semplice detenzione. Tali fattispecie qualora non fossero state tipizzate nel delitto in esame, sarebbero state riconducibili alle tipiche condotte previste e punite dagli artt. 379, 648 e 712 c.p.

• **Elemento soggettivo: dolo generico** a nulla rilevando il fine concretamente perseguito.

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI

- **Profili generali: Art. 291-quater Testo Unico:** *“Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni”, a contrario, “chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni”.*
- **Elemento oggettivo:** reato comune ———→ “chiunque”
- **Elemento soggettivo: dolo specifico** ———→ la condotta è rappresentata dall'attività diretta a costituire un'associazione criminale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, indipendentemente dalla realizzazione di tale reato fine; deve essere posta in essere al fine di realizzare una serie indeterminata di delitti di contrabbando indipendentemente dal perfezionamento dell'illecito.
- **Rapporti con altri reati:**
 - **Art. 416 c.p.** (delitto di associazione per delinquere), si applica la norma speciale contenuta nell'art. 291-quater. Qualora dovessero essere ricompresi illeciti di natura diversa si avrà un concorso formale di norme tra l'art. 291-quater e il 416 c.p.
 - **Art. 416-bis c.p.** (associazione per delinquere di stampo mafioso) non è possibile individuare un chiaro rapporto di specialità tra le due disposizioni. Nel caso in cui il fatto sia sussumibile in entrambe le norme si avrà un concorso formale eterogeneo di reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione ex art. 1 c.p.

ALTRI CASI DI CONTRABBANDO (Art. 292 Testo Unico)

• **Profili generali:** *“Chiunque, fuori dai casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.*

• **Elemento oggettivo:** reato comune —→ “chiunque”. Ipotesi residuale di controlli doganali aventi come condotta l’alterazione della merce estera al sistema di accertamento amministrativo dei diritti di confine.

Particolare interesse penalistico presentano le condotte realizzate mediante false dichiarazioni rese all’ufficiale doganale.

• **Elemento soggettivo: dolo generico** —→ l’esatta qualificazione dell’elemento soggettivo ha importanti refluenze sul piano disciplinare: nel caso in cui la dichiarazione doganale risulti infedele per “negligenza” o per “ignoranza”, l’illecito dovrà qualificarsi come colposo, degradando a violazione amministrativa. Da ciò ne consegue che, secondo quanto sancito dall’art. **221 del Codice doganale comunitario**, è possibile recuperare i maggiori diritti accertati, anche oltre il termine di tre anni dalla data in cui si è verificato il presupposto tributario.

L’individuazione dell’elemento soggettivo è, pertanto, rilevante anche sotto il profilo amministrativo della riscossione dei tributi, sulla falsariga di quanto disposto in materia di imposte sui redditi, dall’art. 43, comma 2 bis, D.p.r. 600/1973, laddove si prevede il raddoppio dei termini nei casi di accertamento di evasione penalmente rilevanti.

www.avvocatobruccoleri.it

LA CONFISCA

ART. 301 TULD COMMA 1, 2 e 3

“Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza”.

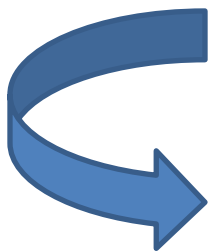
LA CONFISCA ART. 301 TULD COMMA 4 e 5

“Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale”.

LA CONFISCA

Per il delitto di contrabbando doganale, il giudice deve sempre ordinare la confisca per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, per le cose che ne furono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.



La confisca è sempre procedibile.

LA CONFISCA

 Si rende obbligatoria l'applicazione della confisca, tanto nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato colpevole e condannato, quanto nel caso in cui il medesimo sia stato assolto o prosciolto, per cause che non riguardano la materialità del fatto, e non interrompono il rapporto, tra le cose ed il fatto, della loro introduzione nel territorio dello stato” (**Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2012, n. 429**).



Disciplina in deroga a quella generale posta dall'art. 240 c.p.

CASSAZIONE, SEZIONE TERZA PENALE, SENTENZA 20 SETTEMBRE 2013, N. 38946



“In ragione di quanto disposto dall’art. 301 D.lgs, n. 43 del 1973, ai sensi del primo comma dell’articolo medesimo, è sempre obbligatoria la confisca del veicolo, di proprietà dell’indagato, utilizzato per commettere il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero, senza che sia necessario accertare sul mezzo l’avvenuta esecuzione di modifiche strutturali e stabili finalizzate al trasporto occulto della merce, mentre la medesima misura di sicurezza, ai sensi del secondo comma dell’articolo in oggetto, è obbligatoriamente applicata ai mezzi di trasporto, quand’anche appartenenti a terzi, predisposti per lo stivaggio fraudolento di merci”.

ART. 334 TULD

“Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'amministrazione doganale”.

ART. 334 TULD



Sottrae al giudice ordinario il potere di disporre la confisca, delegandola all'Amministrazione doganale, nell'ipotesi in cui il reato sia stato estinto a causa di definizione amministrativa.

FATTI DELITTUOSI IN MATERIA DI ACCISE

Al fine di armonizzare la legislazione italiana con quella comunitaria, il sistema repressivo degli illeciti in materia di accise, previsto dal **D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504**, si è ispirato a due principi direttivi, di carattere complementare, necessari:

1. La depenalizzazione delle fattispecie, aventi natura meramente formale, senza rilievo ai fini della effettiva riscossione del tributo.
2. La previsione espressa di censure sulle condotte più gravi, incentrate sull'effettiva evasione d'imposta, tese ad essere oggetto di tutela rafforzata dello Stato.

FATTI DELITTUOSI IN MATERIA DI ACCISE

Sono stati abrogati tutti i delitti aventi natura di pericolo: in tal senso, l'art. 15 del D.l. 5 maggio 1957, n. 271, prevedeva e sanzionava la circolazione di olii minerali liberi da imposta, senza il prescritto documento di circolazione o con documento alterato, prescindendo dalla considerazione che il prodotto fosse sottratto al pagamento dell'accisa.

SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI (ART. 40, COMMA 1, T.U.)

“E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate”.

ART. 40, COMMA 2, e 3 T.U.

“La multa e' commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la violazione.

Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria”.

ART. 40, COMMA 4, 5 e 6 T.U.

“Se la quantità di oli minerali e' superiore a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità di gas metano sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 5.000 metri cubi la pena e' della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire un milione.

Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità degli oli minerali e' inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa”.



L'art. 40 T.U ha previsto, quasi per tutte le fattispecie, la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni, congiunta ad una multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, tranne nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 (espressamente stabiliti).



Elemento soggettivo: occorre stabilire di volta in volta quando la norma prevede un reato proprio o un reato comune, poiché l'uso del pronome “chiunque” nel testo di legge, non è sufficiente ad attribuire natura di reato comune alla fattispecie in esame.

**FABBRICAZIONE O RAFFINAZIONE CLANDESTINA DI OLI
MINERALI E SOTTRAZIONE DEL PRODOTTO
ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA**

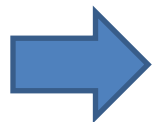
ART. 40 D. LGS. N. 504/95, lett. A



Il legislatore usa l'avverbio “**clandestinamente**” per tipizzare la condotta penalmente rilevante, consentendo di escludere con certezza, dall'ambito di applicabilità della norma incriminatrice, le fattispecie di evasione del tributo realizzate in impianti regolarmente denunciati.



In questi casi, la condotta verrà qualificata come sottrazione di prodotto all'accertamento, a norma della lettera b) del comma 1, dell'articolo in esame.



Vi è, inoltre, la possibilità di dimostrare, mediante prova contraria, che non vi sia stata la volontà di evadere l'imposta. Tale novità elimina la presunzione assoluta di colpevolezza, che la previgente disposizione attribuiva alle fattispecie nelle quali la produzione si protraeva oltre i tempi segnalati nella dichiarazione di lavorazione, con evidenti profili di validità costituzionale della norma stessa.

ART.40, COMMA 1, LETT. B

- Prevede la sottrazione, con qualsiasi mezzo, del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'accisa.
- Tale ipotesi assume carattere di specialità, rispetto al reato di contrabbando, disciplinato dagli artt. 292 e ss. del Testo Unico Doganale, applicabili agli olii minerali esclusivamente nei casi in cui, oltre all'accisa, vengano riscossi dazi di natura doganale, eventualmente in una ipotesi di concorso formale ed eterogeneo di reati.

- L'art. 40 si applica in tutti i casi di sottrazione del prodotto all'accisa, indipendentemente dalla circostanza che il tributo sia riscosso all'atto dell'importazione o al momento in cui sia immesso in consumo il prodotto nazionale o nazionalizzato.
- La norma prevede un reato a forma libera, suscettibile di ricomprendere le condotte più differenti causalmente orientate, tese all'evasione dell'imposta, realizzate all'interno di impianti in regime sospensivo.

Il delitto tipizzato dall'art. 40 T.U. è punibile a titolo di **dolo generico.**



E' sufficiente la mera coscienza e volontà di porre in essere la condotta incriminata, non rilevando il fine concretamente perseguito dal soggetto agente, che può anche non coincidere con l'evasione dell'accisa gravante sui prodotti energetici.

DISTRAZIONE NEI CASI DI ALIQUOTE AGEVOLATE (ART. 40, LETT. C, T.U.)

- Ha ad oggetto la distrazione di prodotti, ammessi ad aliquote agevolate, verso usi soggetti a maggiore imposta.
- Il reato sussiste sia nei casi di aliquota ridotta, sia nei casi di esenzione totale.

ART. 40, LETT. E

La rigenerazione di prodotti denaturati permette di renderne più facile l'impiego.



La multa è misurata, oltre che sui prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, anche su quelli denaturati rinvenuti.

FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (ART. 41, COMMA 1 T.U.)

“Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni. La multa e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione”.

FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (ART. 41, COMMA 2 T.U.)

“Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante”.

FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (ART. 41, COMMA 3 E 4 T.U.)

“La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni”.

FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (ART. 41, COMMA 5 T.U.)

“Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui al comma 4”.

FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (ART. 41 T.U.)

- La norma fa riferimento espresso ed indistintamente all'alcole ed alle bevande alcoliche, uniformandone il trattamento.
- La condotta incriminata è tipizzata con dettaglio ed è prevista l'ipotesi sia di una fabbricazione clandestina effettiva, che di quella presunta (“comunque esistenti”).

Fabbricazione clandestina effettiva

- E' quella *“eseguita, o semplicemente iniziata, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento”*.

Fabbricazione clandestina presunta

- Consiste nella presenza nel locale, o in locali attigui, di alcune delle materie necessarie alla preparazione dei prodotti, nonché degli apparecchi occorrenti per tali operazioni.

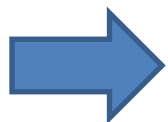
- Il reato si perfeziona quando tali elementi non siano stati preventivamente denunciati all'Amministrazione Finanziaria nè da essa verificati, prescindendo dall'inizio dell'attività di distillazione vera e propria.
- Il legislatore ha inteso punire la fabbricazione clandestina ovunque essa sia svolta, sia con modalità industriale e a scopo di lucro che privatamente, nell'intento di sopperire a meri bisogni personali.
- La fattispecie si perfeziona se sono presenti sia i prodotti ottenuti che le materie prime; viceversa, nell'ipotesi di sola presenza degli apparecchi da utilizzare per la lavorazione, è prevista esclusivamente una sanzione amministrativa.



Per quanto riguarda l'**elemento soggettivo**, il delitto è punibile a titolo di **dolo generico**, in quanto è sufficiente la mera coscienza e volontà di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, anche senza coincidere con l'evasione dell'accisa gravante su di esse.

**L'ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA
FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E O
SOSTANZE ALCOLICHE
(ART. 42 T.U.)**

“Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, e' punita con la reclusione da tre mesi ad un anno”.



Si tratta di un **reato di pericolo**, poiché è sufficiente la costituzione di un'associazione criminosa per porre in pericolo il bene giuridico tutelato, della tempestiva ed integrale riscossione del tributo; pericolo che può anche rimanere come astratto.

ELEMENTO OGGETTIVO



Consiste nella costituzione, da parte di tre o più persone, di una associazione per delinquere il cui “oggetto sociale” sia rappresentato dalla fabbricazione clandestina dell’attività criminale, senza rilievo alcuno della realtà della condotta e del suo inizio.

ELEMENTO SOGGETTIVO



Costituito dal **dolo specifico**, dallo scopo, per l'appunto, di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, non essendo sufficiente che i partecipanti abbiano voluto la costituzione di un'associazione criminale il cui programma criminoso non sia, invece, chiaramente, effettivamente e previamente concordato.



Il delitto associativo, rappresenta una **autonoma fattispecie** di reato e rappresenta, dunque, una **fattispecie speciale** rispetto alla condotta tipizzata all'art. 416 c.p., che punisce l'associazione per delinquere.

SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ED AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE (ART. 43 COMMA 1 e 2 T.U.)

“E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'esenzione.

Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria”.

SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ED AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE (ART. 43 COMMA 3 e 4 T.U.)

“L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali e' stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 e' privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa”.

ELEMENTO OGGETTIVO



Attiene alle condotte che hanno ad oggetto: la sottrazione, con qualsiasi mezzo, del prodotto all'accertamento o al pagamento del tributo; la detenzione di alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte, e la destinazione del prodotto ad usi diversi da quelli esenti.

ELEMENTO SOGGETTIVO



Dolo generico



E' sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere la condotta di sottrazione di alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa oppure quella di detenzione di alcole denaturato, non rilevando il fine perseguito dal soggetto agente, che può anche non coincidere con l'evasione dell'accisa gravante su tali prodotti.

PROBLEMI INTERPRETATIVI

Occorre stabilire se la disposizione sia da considerare come autonoma, o debba ritenersi una forma speciale di contrabbando, caratterizzata dalla natura dei prodotti detenuti.



La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta, con le Sezioni Unite, avvalorando la natura speciale dell'illecito, con la pronuncia n. 27780 del 17 luglio del 1995.

CONFISCA
ART. 44 T.U.

“I prodotti, le materie prime ed i mezzi, comunque utilizzati, per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale”.

**Corte di Cassazione, Sezione 3 penale,
Sentenza 12 aprile 2013, n. 16785**

*“In tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'**accisa** sui prodotti energetici, va disposta la **confisca** dei prodotti petroliferi e degli automezzi utilizzati per commettere il reato previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, atteso che l'art. 44 del citato d.lgs prevede che tali beni sono soggetti a **confisca** secondo le norme vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del quale la **confisca** va sempre ordinata, anche in assenza di una pronuncia di condanna”.*

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

ART. 45 T.U.

“Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. 2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4”.

CONTRAFFAZIONE

ART. 46 COMMA 1 T.U.

“E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffatta, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione”.

CONTRAFFAZIONE

ART. 46 COMMA 2 e 3 T.U.

“Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena e' della reclusione da un mese ad un anno se il fatto e' commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni”.

CONTRAFFAZIONE

ART. 46 COMMA 4 T.U.

“Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilita' delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43”.

ELEMENTO OGGETTIVO

- **Contraffazione:** rappresentata dalla creazione, ex novo, di un apparecchio di verifica della produzione dei prodotti;
- **Alterazione** di dispositivi conformi alle prescrizioni.

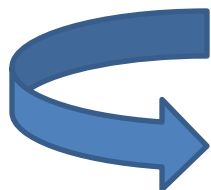


Si realizza una ipotesi di **concorso formale eterogeneo** di reati

ELEMENTO SOGGETTIVO



DOLO SPECIFICO



fine specifico di sottrarre il prodotto all'accertamento fiscale, non essendo sufficiente al realizzarsi della fattispecie, il mero utilizzo volontario di congegni contraffatti o alterati o non autorizzati.

LE ECCEDENZE DI PRODOTTO

ART. 47, COMMA 2, T.U.

“Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta”.

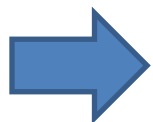
ELEMENTO OGGETTIVO

- Condotta del fabbricante che, in presenza di detenzione di quantitativi eccedenti quelli risultanti dai registri contabili, manchi della documentazione prescritta.
- Affinché scatti la sanzione penale sono necessari:
 - 1. Mancata giustificazione nella documentazione prescritta.**
 - 2. Superamento delle soglie ammesse.**

PECULIARITA' DELLA DISCIPLINA



Prova della legittima provenienza dell'eccedenza esclude la rilevanza penale del fatto.



Trattandosi di prova contraria la stessa ricade sul presunto responsabile, il quale avrà l'onere di mostrare la regolare provenienza dei prodotti cui le eccedenze si riferiscono.

LE DEFICIENZE DI PRODOTTO

ART. 47, COMMA 1, T.U.

“Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entita' superiore al 2% oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 % oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa”.



Il trattamento giuridico delle deficienze è più complesso di quello stabilito per le eccedenze e le sanzioni di tipo amministrativo e quelle di tipo penale vengono applicate a secondo del valore delle merci in calo.

ELEMENTO SOGGETTIVO

Dolo generico



Mera coscienza e volontà di determinare prodotti in misura inferiore a quella risultante dai registri contabili

SANZIONI PENALI

ART. 49 T.U.

“I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta”.

NOVITA' DELLA DISCIPLINA

- Il legislatore odierno ha posto al centro dell'incriminazione il tributo, che rappresenta il bene giuridico tutelato e rispetto al quale, il reato di trasporto senza la idonea documentazione realizza l'evento lesivo.
- La condotta illecita ha ad oggetto la mancata emissione o l'impiego dei necessari documenti accompagnatori, che rendono il prodotto caratterizzato da provenienza illecita, con supposta sottrazione all'accertamento e al pagamento del tributo, e applicabilità delle sanzioni ex artt. 40 e 43.

ONERE PROBATORIO

- La prova contraria incombe in capo al trasportatore, che dovrà dimostrare l'origine legittima del prodotto e, soprattutto, l'avvenuto assolvimento del tributo.
- La documentazione che rileva, ai fini della incriminazione penalistica, è quella prescritta in materia di accise.



Sono previste soglie di non punibilità, se a seguito di controllo si verificano differenze quantitative non superiori all' 1% per le eccedenze e al 2% per le deficienze.

- Sulla base del principio di specialità, la norma contenuta nel comma 6 dell'art. 49, prevede che le sanzioni contemplate dal Testo Unico sostituiscano quelle sui prodotti soggetti a bolla di accompagnamento (ex art. 1 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627), nei casi in cui sia stabilito l'utilizzo di quest'ultimo documento per le merci soggette ad accisa.
- Alle norme contenute nel Testo Unico viene riconosciuto carattere speciale, rispetto a quelle del DPR n. 627 del 1978.

ELEMENTO SOGGETTIVO



DOLO GENERICO



mera coscienza e volontà di trasportare prodotti soggetti ad accisa senza la prescritta documentazione o con documentazione contraffatta od alterata su tali beni.

OLAF

Ufficio europeo per la Lotta Antifrode, istituito dalla [Commissione Europea](#) ([Commissione Prodi](#)) con Decisione n. 352 del 28 aprile [1999](#), per contrastare le frodi, la corruzione e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari della [Comunità europea](#).

FUNZIONI SVOLTE

1. Tutela gli interessi finanziari dell'Unione europea (UE) svolgendo indagini sulle frodi, la corruzione e ogni altra forma di attività illecita;
2. Individua i fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali da parte dei membri e del personale delle istituzioni e degli organi dell'UE che possono condurre a procedure disciplinari o penali e svolge indagini al riguardo;
3. Assiste le istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione europea, nell'elaborazione e attuazione della legislazione e delle strategie antifrode.

LIMITAZIONI DI FUNZIONI

L'OLAF non può indagare su sospetti casi di:

1. Frode senza conseguenze finanziarie sui fondi pubblici dell'UE, in queste ipotesi la denuncia deve giungere alla polizia nazionale;
2. Corruzione in cui non sono coinvolti membri o personale delle istituzioni e degli organi dell'UE;
3. Uso fraudolento del logo dell'UE o del nome delle istituzioni dell'UE.

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO 2010/2011

- Cass., pen. sez. III, sentenza del 17 marzo 2010, n. 16860 (pro) (contrabbando non configurabile nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale);
- Cass. pen., sez. III, sentenza del 27 gennaio 2011, n. 5870 (contro) (integra il delitto di contrabbando doganale ex art. 292 dpr n. 43 del 1973, il prelevamento di merce non comunitaria senza pagamento dell'imposta);

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO DEL 2012

- Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2012, n. 7619 (pro).
- Cass. pen., sez. VI, 9 maggio 2012, n. 17406 (pro).
- Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2012, n. 19409 (pro/contra (Codice doganale comunitario - Circolazione merci - Ingresso nello spazio doganale comunitario - Obbligazione doganale - Insorgenza – Limiti)).
- Cass. sez. Tributaria Civile, 25 maggio 2012, n. 8321 (prescrizione triennale).
- Cass. pen., sez. III, 14 settembre 2012, n. 35473 (pro/contra).
- Cass. pen., sez. III, 7 settembre 2012, n. 34256 (pro) (misure cautelari).
- Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40402 (contra).

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO DEL 2013

- Cass. pen., sez. III, 9 gennaio 2013, n. 1172 (pro) (Negli scambi tra San Marino e Italia non c'è il reato di evasione Iva all'importazione, in quanto si tratta di operazioni effettuate in esenzione da tutti i dazi);
- Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 2353 (pro)
- Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 1837 (pro) (i.v.a. alla importazione e' un tributo interno e non un diritto di confine, per cui non si è tenuti ad asseverarne il pagamento, non sussistendo, nella specie, il reato di contrabbando, in dipendenza della libera circolazione dei beni tra gli Stati membri);
- Cass., pen., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 1863 (pro) (L'IVA all'importazione non è dovuta).
- Cass. sez. III civile, 28 gennaio 2013, n. 1885 (prescrizione) (pro/contra);
- Cass., sez. 3 penale, sentenza 12 febbraio 2013, n. 16785 (Confisca obbligatoria – accise);
- Cass., pen., sez. III, 26 febbraio 2013, n. 33161 (pro) (Negli scambi tra San Marino e Italia non c'è il reato di evasione Iva);
- Cass., pen., sez. III, 27 febbraio 2013, n. 24525 (contro) (dichiarazione doganale relativo al deposito IVA per immissione in libera pratica di merce);
- Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 17 aprile 2013, n. 9253 (prescrizione) (pro);
- Cass., sez Trib. Civ., 29 maggio 2013, n. 13306 (responsabilità solidale dello spedizioniere doganale);
- Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2013, n. 24525 (contra);
- Cass. pen., sez. III, 31 luglio 2013, n. 33161 (pro);
- Cass. pen., sez. III, 20 settembre 2013, n. 38946 (pro);
- Cass. pen., sez. III, 31 ottobre 2013, n. 44226 (contra) (concorso anomalo in materia di contrabbando tabacchi lavorati esteri)

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO DEL 2014

- Cass., sez. 3 penale, 28/01/2014, n. 3707 (pro) (lavorazione tabacchi – non si può equiparare il tabacco lavorato nazionale con quello lavorato estero);
- Cass., sez. III, 20 marzo 2014, n. 6522 ((pro) (risarcibilità danno cagionato da una esecuzione esattoriale per debiti tributari)
- Cass., sez. Tributaria civile, 14/02/2014, n. 3467 (contra) (applicazioni aggravanti);
- Cass., sez. 3 penale, 06/02/2014, n. 5770 (contra) (misure cautelari reali);
- Cass. sez. trib., 14/03/2014, n. 5980 (cessioni all'esportazione e non imponibili e obbligo di documentazione);
- Cass., sez. 3 penale del 13/05/2014, n. 19616 (decorrenza del termine della permanenza in importazioni temporanee di merci sul suolo nazionale) (pro-contra);
- Cass., sez. 3 penale, 14/05/2014, n. 19844 (pagamenti di accise nel commercio di alcool) (contra);
- Cass., sez 3 penale del 03/06/2014, n. 22939;
- Cass., sez. 3 penale 18/06/2014, n. 26351 (contra);

www.avvocatobruccoleri.it

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO 2015

- Cassazione, sez. 3 penale, n. 2849 del 22 gennaio 2015

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell. 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.avvocatobruccoleri.it